

**AUDIZIONE CONFETRA SULLA DELEGA LAVORO (ATTI S 1428 E CONNESSI)
COMMISSIONE LAVORO SENATO 4 giugno 2014**

La Confetra apprezza lo sforzo con cui il Governo Renzi sta affrontando il tema cruciale dell'occupazione sia sotto l'aspetto del riordino e della semplificazione del mercato del lavoro sia sotto quello delle tutele a sostegno dei lavoratori.

Il *Jobs Act*, di cui la delega lavoro rappresenta un tassello fondamentale, dovrebbe però costituire il primo passo per una completa revisione dell'attuale quadro regolatorio in materia di lavoro. Purtroppo le precedenti riforme (dal pacchetto Treu del 1997 alla legge Biagi del 2003 per finire con la legge Fornero del 2012), pur se inizialmente finalizzate a superare i vecchi schemi, hanno successivamente perso parte della carica innovativa per concentrarsi su alcuni temi specifici. Esempio è la vicenda dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori la cui rivisitazione è stata tante volte annunciata ma ha finito per essere sempre accantonata in quanto si è preferito intervenire solo sul versante della flessibilità in ingresso nel mercato del lavoro.

Ben venga quindi la previsione, tra i criteri di delega del disegno di legge 1428, della redazione di un Codice semplificato del lavoro finalizzato a modernizzare l'attuale assetto giuslavoristico.

Riguardo ai contenuti del suddetto disegno di legge, la Confetra propone di inserire l'allegato emendamento volto a semplificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti in modo da fornire agli operatori un quadro di riferimento unitario che elimini le disomogeneità esistenti. Come è noto, la situazione attuale è particolarmente complicata per la presenza di due differenti regolamentazioni: mentre l'art. 35 della legge n. 248/2006 attribuisce al committente un potere/dovere di controllo nei confronti dell'appaltatore per l'assolvimento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori impiegati nell'appalto, dal cui esito dipende il pagamento dell'appalto stesso, viceversa l'art. 29 del DLGVO n. 276/2003 prevede sul piano retributivo e contributivo la responsabilità solidale del committente senza peraltro attribuirgli alcun potere di controllo sull'operato dell'appaltatore. Con l'emendamento in questione si intende districare questo groviglio normativo delegando il Governo a uniformare le due discipline, armonizzando la responsabilità solidale in materia retributiva e contributiva con quanto previsto ai fini fiscali.



La soluzione indicata potrebbe risolvere in maniera equilibrata l'annosa questione della responsabilità solidale negli appalti il cui attuale assetto, come precisato dal prof. Ichino in un parere pro veritate recentemente fornito alla Confetra, presenta profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con la normativa comunitaria.

Con riferimento sempre alla tematica degli appalti, la Confetra ritiene infine che la delega lavoro potrebbe costituire la giusta occasione per affrontare anche la questione della legalità nella logistica di magazzino al fine di definire un quadro di regole che scoraggi la diffusione di cooperative *spurie* e contestualmente stoppi il crescendo di conflittualità sociale nel settore. Un primo passo per la soluzione del problema è stato fatto nei mesi scorsi attraverso la sottoscrizione con il Ministero del Lavoro e i sindacati di un Protocollo che fissa *Linee guida per la realizzazione di un nuovo modello per il lavoro nelle ribalte* allo scopo di favorire la stabilizzazione e l'internalizzazione del personale impiegato negli appalti in cambio di maggiore flessibilità organizzativa per le imprese. E' però evidente che, se non accompagnato da interventi anche di tipo normativo, la sottoscrizione di questo pur significativo Protocollo rischia di rimanere un fatto isolato fine a se stesso.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1428/SENATO

Semplificazione della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti

All'art.3, comma 2, è aggiunta in fondo la seguente lettera h):

"h) armonizzazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti ai fini retributivi, contributivi e assicurativi di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n.276 e successive modifiche con quanto previsto ai fini fiscali dall'art. 35, commi da 28 a 28 ter, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248."

L'emendamento si propone di razionalizzare la disciplina legale della responsabilità solidale negli appalti in modo da fornire agli operatori un quadro di riferimento unitario che elimini le disomogeneità esistenti. Si tratta, com'è noto, di una materia da sempre controversa che dà spesso luogo a conflitti tra le imprese committenti e i lavoratori impiegati nell'appalto e che per effetto dei ripetuti interventi normativi non ha ancora assunto un assetto definitivo.

La situazione attuale è resa particolarmente complicata dalla presenza di due differenti regolamentazioni. Mentre l'art. 35 della legge n. 248/2006 attribuisce al committente un potere/dovere di controllo nei confronti dell'appaltatore sulla regolarità fiscale dell'appalto, dal cui esito dipende il pagamento dell'appalto stesso, viceversa l'art. 29 del DLGVO n.276/2003 prevede sul piano retributivo, contributivo e assicurativo la responsabilità solidale del committente senza peraltro attribuirgli alcun potere di controllo sull'operato dell'appaltatore, mettendo di fatto il committente in balia dei comportamenti dell'appaltatore.

Con il presente emendamento si intende delegare il Governo a uniformare le due discipline, in particolare armonizzando la responsabilità solidale in materia retributiva e contributiva con quanto previsto ai fini fiscali.